

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia
web consiglio.regione.umbria.it
tel. 075.576.3084
e-mail letizia.michelini@alumbria.it
comm2@alumbria.it

APPROVATI
nella seduta del 30 settembre 2025
SC

Alla Presidente della
II° Commissione consiliare permanente

Oggetto: Ritiro emendamenti presentati con prot. n. 20250007945 del 23.09.2025 e presentazione di nuovi emendamenti all'atto n. 235 - Disegno di legge "Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro".

Con la presente si ritirano gli emendamenti presentati in data 23.09.2025 con protocollo n. 20250007945 e si sottopongono all'attenzione della 2a Commissione consiliare permanente i seguenti emendamenti all'atto in oggetto:

Emendamento n. 1

Emendamenti all'articolo 1 dell'Atto n. 235:

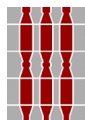
- Il comma 3 dell'articolo 1 dell'Atto n. 235 è sostituito dal seguente:

“3. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di valutazione ambientale relativi a impianti a fonti rinnovabili già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai soli fini valutativi, le disposizioni della legge medesima ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7, commi 6 e 8 e all'articolo 8.”.

- Al comma 5 dell'articolo 1 dell'Atto n. 235, la parola “*al*” è sostituita dalle seguenti parole “*agli articoli 8 e 9 del*”

Relazione

L'emendamento che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 è teso a chiarire che il disegno di legge si applica anche, per ciò che riguarda la qualità progettuale, i criteri valutativi e le eventuali integrazioni documentali, alle richieste autorizzative di impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale. L'applicazione del disposto normativo, nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, non si applica tuttavia in maniera retroattiva ai contributi o agli oneri di carattere economico oppure ai criteri di ammissibilità delle richieste, che le avrebbero potute escludere, de facto, in maniera preordinata violando il legittimo affidamento del proponente. La disposizione si applica esclusivamente nell'ambito



dell'iter autorizzativo, attuale al momento dell'approvazione, nello spazio proprio delle prerogative assegnate alle autorità procedenti dalle normative nazionali. La discrezionalità di valutazione sarà quindi esercitata prendendo a riferimento il nuovo quadro legislativo regionale a valle dell'approvazione, tenendo conto della localizzazione dei progetti in area idonea e non idonea.

L'emendamento al comma 5 dell'articolo 1 inserisce, ai fini di una maggiore chiarezza, il riferimento agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024.

Gli emendamenti hanno natura ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 2

Emendamenti all'articolo 3 dell'Atto n. 235

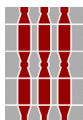
- L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235 è sostituita dalla seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le seguenti:”.

L'emendamento si intende firmato da tutti i componenti della Commissione come da verbale della seduta del 30 settembre 2025

- Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235, le parole “*e comunque per una superficie destinata ad impianti di potenza non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, opportunamente documentati, dei membri*” sono soppresse e prima della parola “*destinate*”, sono inserite le parole “*le aree*”.
- Dopo il comma 4 dell'articolo 3 dell'Atto n. 235 è inserito il seguente:

“4 bis. Le superfici di impianti realizzati su coperture o aree pertinenziali di insediamenti destinati a servizi pubblici o a servizi di utilità, nell'ambito di progetti a servizio di una CER di cui al comma 1, lettera u), che vedano il Comune come soggetto fondatore, non sono conteggiate ai fini della SUC e sono altresì escluse dal calcolo degli indici di copertura e di permeabilità di cui al regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2. Le medesime devono essere dotate di vasche di accumulo dell'acqua piovana, adeguatamente dimensionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.



Relazione

L'emendamento di cui al primo punto intende recepire una delle osservazioni pervenute da alcuni portatori di interesse nel corso delle audizioni condotte dalla seconda Commissione e mira a chiarire che le aree idonee individuate dall'articolo 20, comma 8, del d.lgs 199/2021, sono ricomprese a tutti gli effetti tra quelle individuate dal disegno di legge.

L'emendamento di cui al secondo punto intende anch'esso recepire le osservazioni avanzate da alcuni portatori di interesse, ed elimina il riferimento al limite di superficie destinata ad impianti di potenza non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni dei membri di una comunità energetica rinnovabile, al fine di contemplare il principio di partecipazione aperta e volontaria alle CER.

L'emendamento di cui al terzo punto recepisce alcune delle osservazioni presentate dal Comune di Bastia Umbra e prevede che le superfici di impianti realizzati su coperture o aree pertinenziali di insediamenti destinati a servizi pubblici o a servizi di utilità, nell'ambito di progetti a servizio di una CER, che vedano il Comune come soggetto fondatore, sono da considerarsi in deroga alla SUC, agli indici di copertura e di permeabilità di cui al regolamento regionale n. 2 /2015. Inoltre si prevede che le stesse aree debbano essere dotate di vasche di accumulo dell'acqua piovana, adeguatamente dimensionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli emendamenti hanno natura ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 3

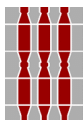
Emendamento all'articolo 5 dell'Atto n. 235

- Dopo il comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto n. 235 è inserito il seguente:

“2 bis. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. u) situati all'interno delle aree non idonee di cui all'articolo 4, la superficie occupabile è stabilita su una potenza dell'impianto non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dei membri.”.

Relazione

L'emendamento introduce una nuova fattispecie riguardante gli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, disponendo che nel caso in cui il progetto di impianto ricada all'interno di un'area non idonea ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge, la superficie occupabile è stabilita su una potenza dell'impianto non superiore a quella necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni energetici dei membri.



L'emendamento ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Emendamento n. 4

Emendamenti all'articolo 6 dell'Atto n. 235

- Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 dell'Atto n. 235 le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.
- Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 dell'Atto n. 235 le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.
- Al comma 4 dell'articolo 6 dell'Atto n. 235 le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “comma 1”.

Relazione

I presenti emendamenti sono volti a correggere l'errato riferimento all'articolo 3, comma 1 relativo all'elencazione delle aree idonee. Le modifiche risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Il Consigliere Regionale
Letizia Michelini



LETIZIA
MICHELINI
30.09.2025
10:49:38
GMT+02:00